REGOLAMENTO (CEE) N. 3629/84 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 [2], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi [3], modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3685/83 [4] le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate, per il 1984, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1984 e che appare opportuno mantenerlo per il 1985 al fine di poter seguire attentamente l'evoluzione delle esportazioni dei prodotti in questione;

considerando che, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i residui e ceneri di rame e per i cascami e rottami di rame, sono stati fissati contingenti quantitativi comunitari all'esportazione con il regolamento (CEE) n. 3685/83; che tali contingenti sono validi sino al 31 dicembre 1984; che appare necessario mantenerli per il 1985 pur aumendandoli in modo da potere in seguito, al momento della loro ripartizione, attribuire questi aumenti alla riserva comunitaria;

considerando che le stime del fabbisogno rappresentano un ultimo criterio di ripartizione di detti contingenti;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario [5], si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio, della sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune, e di cascami e rottami di piombo, della sottovoce 78.01 B, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste, fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.

2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda, previa presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.

L'autorizzazione è valida per due mesi.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:

a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente quello di cui alla lettera a);

c) le quantità in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;

d) i paesi terzi di destinazione.

La Commissione ne informa gli Stati membri.

---

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.
[2] GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 368 del 29. 12. 1983, pag. 10.
[5] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

Articolo 2

Per il 1985 sono fissati i seguenti contingenti quantitativi comunitari all'esportazione :

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e di leghe di rame	26 000
ex 74.01 D	Cascami e rottami di rame e di leghe di rame	37 000

Articolo 3

I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

Articolo 4

1. Non sono imputate sulla quota dello Stato membro esportatore le esportazioni di merci di cui all'articolo 2 :

— quando dette merci sono esportate tal quali o in quanto prodotti di compensazione a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo (1), purché nella fabbricazione dei suddetti prodotti di compensazione non siano utilizzate merci di cui agli articoli 9 e 10 del trattato.

Non è autorizzato il ricorso alla compensazione per equivalenza ;

— quando le merci che non rispondono alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato sono esportate a seguito del loro magazzinaggio in depositi doganali conformemente alla direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (2), oppure in zone franche conformemente alla direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (3). Se le merci sono state ottenute nell'ambito di un regime di perfezionamento attivo, devono essere osservate le condizioni di cui al primo trattino.

Si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d).

2. Le esportazioni temporanee delle merci di cui all'articolo 2 sono imputate sulla quota dello Stato membro esportatore.

Nondimeno, si può decidere di autorizzare la non imputazione ricorrendo al regime previsto dalla direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (4), secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1023/70, previa consultazione del comitato dei regimi doganali di perfezionamento istituito dall'articolo 26 della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione dei prodotti di cui all'articolo 2 all'interno della Comunità.

Articolo 6

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque entro il 31 dicembre 1985, le misure da adottarsi alla scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BRUTON

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.
(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.
(4) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.